



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI**

Adottato con delibera di C.C. n. 28 del 28/07/2020

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Individuazione delle aree per sgambamento	3
Art. 4 Principi generali della regolamentazione	3
Art. 5 Apertura dell'area	3
Art. 6 Oneri e obblighi del Comune	3
Art. 7 Accordi per la gestione delle aree	4
Art. 8 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area	4
Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni	6
Art. 10 Entrata in vigore	6

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

Il Comune riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 19 giugno 2014, Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, il cui art. 3 di modifica all'art. 18 bis c. 3 e c. 4 riporta:

"I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti".

Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 Definizioni

- a) *Area di sgambamento per cani*: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “*Area di sgambamento per cani*” indicante le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) *Proprietario/Conduuttore*: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, il quale è responsabile civilmente e penalmente degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 Individuazione delle aree per sgambamento

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei proprietari/detentori di cani, un'area verde attrezzata, sita in Via II Giugno, catastalmente individuata al Fg. 4. mapp.li nn. 1349, 1351 per la socializzazione e lo sgambamento dei cani.

Art. 4 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Possono usufruire di tale spazio i proprietari/detentori che posseggono uno o più cani. L'Amministrazione comunale non è responsabile in alcun caso dei danni a persone o animali per fatti che si dovessero verificare all'interno dell'area di sgambatura.

Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile della sicurezza, del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso sia all'interno delle aree di sgambamento, che in ogni altro luogo.

Art. 5 Apertura dell'area

Le aree di sgambamento sono aperte con orario stabilito da apposita ordinanza sindacale.

L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 6 Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere e forniture:

- recinzione dell'area;
- un solo ingresso, dotato di cancello;
- dotazione di cestini distinguendo quelli per i rifiuti da quelli per le deiezioni canine;

- cartello informativo collocato vicino all'ingresso con la dicitura "*Area sgambamento cani*" e altre diciture che sintetizzano le regole fondamentali (del presente Regolamento). L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, dello sfalcio dell'erba per almeno 5 (cinque) volte all'anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 7 Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini dovrà essere regolato da apposita convenzione.

Art. 8 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

All'interno delle "*aree di sgambamento cani*" devono essere rispettate le seguenti norme di accesso e di utilizzo, igieniche e comportamentali:

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
2. A norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e identificazione con microchip, e devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e un recapito telefonico del proprietario.
3. L'accesso è consentito ai soli cani in regola con le vaccinazioni (attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti) ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
4. Non è consentito l'accesso, all'interno dell'area, ai cani che hanno meno di tre mesi di vita, alle femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti tra maschi cani, ed ai cani malati o in carenza di salute.
5. E' vietato l'accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsicatori.
6. Il proprietario/conduttore deve garantirsi con apposita polizza assicurativa da eventuali danni che il proprio cane dovesse arrecare ad altri cani o a persone.
7. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone in grado di poterli correttamente gestire, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il proprietario/conduttore deve vigilare costantemente ed essere in grado di gestire correttamente il rispettivo cane in modo da assicurare che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti nell'area di sgambamento e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
9. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area, o su richiesta delle Autorità competenti.

10. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
11. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il costante controllo del proprietario/conduuttore, e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
12. Ogni proprietario/conduuttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani.
13. In accordo unanime tra i proprietari/detentori, possono essere introdotti contemporaneamente al massimo 5 cani tra loro compatibili, cioè con comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani.
14. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.
15. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
16. Mantenere il controllo e l'attenzione sul proprio animale, in particolare se di grossa taglia.
17. Evitare manifestazioni di intolleranza ed aggressività.
18. Turnare la presenza di cani che non vanno d'accordo.
19. A chi si appresta ad entrare si consiglia di controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduuttori di richiamare i propri animali.
20. Prima di accedere all'area ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri.
21. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
22. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli e di mantenerli chiusi durante la permanenza.
23. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un adulto che se ne assuma la completa responsabilità e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà
24. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente ai proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori:
 - alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione negli appositi contenitori predisposti;
 - a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile;
 - ad essere dotati in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle area.
25. E' vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo.
26. E' vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area.
27. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi

- autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici comunali.
28. All'interno dell'area non è consentito somministrare cibo ai cani e/o lasciarne avanzi. E'altresì vietato ai fruitori dell'area anche introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
 29. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
 30. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
 31. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
 32. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico o Polizia locale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
 33. E' vietata qualsiasi attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività del cane o per altre finalità. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinefile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo *pet therapy* o attività di integrazione uomo animale, tipo *agility dog*.

Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso.
2. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
4. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il proprietario/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.